REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 15 DELLA LEGGE 7 MARZO 1996, N. 108, CONCERNENTE IL FONDO PER LA PREVENZIONE DEL FENOMENO DELL'USURA

Art. 5

Ripartizione della quota del fondo di spettanza delle fondazioni ed associazioni riconosciute

La ripartizione della quota del fondo di spettanza delle fondazioni ed associazioni riconosciute e' effettuata dalla commissione, di cui all'articolo 15, comma 8, della legge, in proporzione alla consistenza dei mezzi patrimoniali destinati da parte del soggetto richiedente alla prestazione di garanzia, tenuto conto dell'ambito territoriale di operativita' e dell'attivita' svolta per la prevenzione del fenomeno dell'usura. Per gli anni successivi a quello di prima applicazione del presente regolamento, si avra' riguardo anche al volume di garanzie rilasciate a valere sui contributi ottenuti. Il contributo erogabile a favore di ciascuno dei suddetti beneficiari non puo' comunque essere superiore a lire tre miliardi.

Versione in vigore dal 4 ottobre 1997, non più in vigore dal 1 gennaio 2025 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Regolamento di attuazione dell'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, concernente il fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1997, n. 315
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 19 settembre 1997

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/dpr-315-1997/art-5-ripartizione-della-quota-del-fondo-di-spettanza-delle-fondazioni-ed/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it